

Ordinanza della Commissione federale delle banche sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse CFB, OBVM-CFB)

Modifica del 29 giugno 2005

*La Commissione federale delle banche (Commissione delle banche)
ordina:*

I

L'ordinanza sulle borse CFB del 25 giugno 1997¹ è modificata come segue:

Art. 34 cpv. 4

Abrogato

Art. 35 cpv. 2, 2^{bis}, 2^{ter}, 2^{quater} e 4

² La Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto invita la società mirata a esprimere un parere e formula una raccomandazione motivata. La raccomandazione deve essere comunicata al richiedente, alle parti partecipanti e alla Commissione delle banche.

^{2^{bis}} Se la Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto constata che non sussiste l'obbligo di presentare un'offerta o che deve essere concessa una deroga particolare, la società mirata deve pubblicare il suo parere riportandovi il testo dell'articolo 35 capoverso 2^{quater}. L'articolo 29 capoverso 1 della legge si applica per analogia.

^{2^{ter}} La constatazione della Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto, che non sussiste l'obbligo di presentare un'offerta o che deve essere concessa una deroga particolare, è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

^{2^{quater}} I detentori di una partecipazione nella società mirata possono, entro il termine di dieci giorni di borsa, chiedere una decisione impugnabile alla Commissione delle banche. Il termine decorre dal primo giorno di borsa che segue la pubblicazione nel FUSC.

⁴ Se vuole statuire essa stessa in una causa, la Commissione delle banche lo dichiara entro un termine di:

- a. dieci giorni di borsa dopo la pubblicazione nel FUSC nel caso di una raccomandazione sulla concessione di una deroga particolare o sull'esistenza dell'obbligo di presentare un'offerta;
- b. cinque giorni di borsa in tutti gli altri casi.

¹ RS 954.193

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

29 giugno 2005

In nome della Commissione delle banche

Il Presidente: Kurt Hauri